



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione generale per l'Attività Ispettiva



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 12/10/2012
Prot. 37 / 0018271 / MA007.A001

*INAIL
Direzione Centrale Rischi
Ufficio Tariffe*

e p.c.

*Direzione generale per le Politiche
Previdenziali ed Assicurative
Divisione VIII*

Oggetto: contratto di lavoro intermittente – art. 1, commi 21-22, L. n. 92/2012 - c.d. Riforma Fornero– richiesta parere.

Con riferimento alla problematica sollevata da codesto Istituto, concernente la competenza ad irrogare la sanzione amministrativa per omessa comunicazione preventiva dell'utilizzo di prestazioni di lavoro intermittente di cui al comma 3 bis, art. 35 D.Lgs. n. 276/2003, per i profili di stretta competenza si ritiene opportuno formulare le seguenti precisazioni.

A seguito dell'entrata in vigore della L. n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero), come evidenziato da questo Ministero con circolare n. 20/2012, alla disposizione normativa di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 276/2003 è stato aggiunto il comma 3 *bis*, che prevede un obbligo di comunicazione, da parte del datore di lavoro, circa l'utilizzo di prestazioni di natura intermittente alla Direzione del lavoro competente per territorio.


In particolare, la norma citata dispone l'assolvimento del suddetto obbligo prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, utilizzando gli indirizzi istituzionali delle Direzioni territoriali ovvero quelli appositamente creati dalle medesime (attualmente risulta in via di implementazione l'ulteriore modalità di trasmissione della comunicazione mediante SMS).

Alla luce di quanto sopra, essendo gli Uffici territoriali di questo Ministero i soli destinatari della comunicazione in esame nonché in ragione dell'assenza di previsioni di senso contrario, si ritiene che la competenza ad irrogare la sanzione amministrativa di cui al comma 3 *bis*, nell'ipotesi

di inadempimento dell'obbligo, debba essere attribuita in via esclusiva al personale di vigilanza in servizio presso i suddetti Uffici.

Resta ferma l'adozione, da parte del personale di vigilanza degli Istituti, di provvedimenti di recupero contributivo qualora risultino prestazioni di lavoro non "registrate" e rispetto alle quali non siano stati assolti i relativi obblighi di natura previdenziale.

IL DIRIGENTE
(Dott. Danilo Papa)



SC/ADB

10762